



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 590 del 17/07/2023

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OMEGNA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER L'ACCESSO TELEMATICO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA PER LA DURATA DI TRE ANNI

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Visti:

- il D.P.R. n. 223/89 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" e in particolare l'art. 34 laddove si prevede che "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione";
- l'art. 15 della legge n. 183/2011 che, modificando alcune disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, prevede che le PP.AA. e i gestori di pubblici servizi acquisiscono d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti i dati che siano già in possesso della P.A.;

considerata la necessità di questa Azienda di un continuo aggiornamento dell'Archivio assistiti mediante la ricezione mensile delle variazioni demografiche e la verifica e validazione delle residenze nonché la correzione dei dati inseriti dai front office tramite consultazione estemporanea della banca dati anagrafica;

dato atto che con nota prot. n. 37892 del 13.06.2023 la SOS Libera professione – Ufficio Convenzioni chiedeva al Comune di Omegna la disponibilità a sottoscrivere la convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati dell'anagrafe, come da richiesta prot. n. 37828 del 13/06/2023 del Responsabile della SOS Tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

preso atto che il Comune di Omegna con nota prot. 17229 del 26/06/2023, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 40734, ha riscontrato positivamente la richiesta, trasmettendo la seguente documentazione:

Allegato A - Richiesta di stipula della convenzione e nomina del Responsabile esterno del trattamento;

Allegato B - Comunicazione dati degli operatori da abilitare sulla banca dati;

vista la nota prot. n. 41170 del 28/06/2023 con la quale la SOS Libera professione – Ufficio Convenzioni ha trasmesso il modulo Allegato A - Richiesta di stipula della convenzione e nomina del Responsabile esterno del trattamento, debitamente firmato e corredato dei documenti di identità del sottoscrittore e del Responsabile esterno al trattamento;

preso atto che il Comune di Omegna, con nota prot. 18965 del 07/07/2023 (Prot. ASL VCO n. 43748 stessa data), ha trasmesso copia della convenzione da sottoscrivere, come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 21/06/2023 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dato atto che:

- la convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Azienda, fatto salvo il costo derivante dalla connessione ad internet;
- la convenzione potrà decadere quanto sarà attiva la piattaforma informatica predisposta da ANPR;

PROPONE

- di sottoscrivere la convenzione con il Comune di Omegna per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

- di dare atto che tale convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di effettiva sottoscrizione della stessa e potrà decadere quando sarà attiva la piattaforma informatica predisposta da ANPR;

- di impegnarsi a trasmettere l'elenco degli operatori da abilitare;

- di dare atto infine che il presente deliberato non comporta oneri a carico dell'Azienda, fatto salvo il costo derivante dalla connessione ad internet.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto;

DELIBERA

1) di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi richiamate, la convenzione con il Comune di Omegna per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

2) di dare atto che:

- la convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e potrà decadere quando sarà attiva la piattaforma informatica predisposta da ANPR;
- il presente deliberato non comporta oneri a carico dell'Azienda, fatto salvo il costo derivante dalla connessione ad internet;

3) di impegnarsi a trasmettere l'elenco degli operatori da abilitare;

4) di demandare al Direttore sostituto della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

**SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ACCESSO TELEMATICO
IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI OMEGNA**

La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica dei dati anagrafici del **Comune di Omegna** (P.I. 00422730036), con sede in Piazza XXIV Aprile n. 18 quale ente erogatore rappresentato dal Segretario Generale, Dr. Agostino Carmeni, Dirigente del settore Servizi Demografici,

e

A.S.L. V.C.O. – Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola con sede in Omegna (VB) Via Mazzini n. 117, cod. fisc./p.iva 00634880033, quale ente fruitore, rappresentato dalla Dr.ssa Giuseppina Primatesta, nata a Premosello-Chiovenda (NO) il 18/12/1960, in qualità di Direttore sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali in forza dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, come modificato con delibera D.G. n. 65 del 28/01/2020

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 21/06/2023 il Comune di Omegna, in attuazione della normativa in materia richiamata nell'atto deliberativo, approvava lo schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Omegna per la consultazione dei dati ivi contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta;

VISTI

- il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - Codice di Amministrazione Digitale (C.A.D.) ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 2: salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una P.A. è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
 - l'art. 52: l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati è disciplinato secondo le disposizioni del C.A.D. e nel rispetto della normativa vigente;
 - l'art. 62 in materia di "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente", nello stabilire la fruibilità dei dati contenuti in ANPR da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, precisa che: "i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto" e che tale possibilità, a oggi, deve essere senz'altro percorsa tanto più che ANPR non è ancora a regime;
- l'art. 34 D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii., "Regolamento anagrafico della popolazione residente", laddove prevede che "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione";
- l'art. 15 L. n. 183/2011 e ss.mm.ii., che, modificando anche in tal senso alcune disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, prevede che le P.A. ed i gestori di pubblici servizi acquisiscono d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti i dati che siano già in possesso di P.A;

RICHIAMATE

- le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle P.A. redatte a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- le Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche emanate dal Garante per la protezione dei dati personali il 2 luglio 2015;
- le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003 così come modificate, integrate e/o sostituite dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati entrato in vigore il 25/05/2018 e dal successivo D. Lgs n. 101/2018, ed in particolare gli articoli: 18 (Principi applicabili

a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) e 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati), nonché il Capo IV (Finalità di rilevante interesse pubblico), in relazione al principio di necessità del trattamento dei dati;

VISTA l'istanza pervenuta in data 28/06/2023 (prot. n. 17532/2023) da A.S.L. V.C.O. – Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola volta ad ottenere l'autorizzazione alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico per le finalità ivi indicate;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per procedere alla stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizioni

Ente fruitore: pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico, concessionario/gestore di servizio pubblico, ente che svolge rilevanti attività di servizio per i cittadini e le imprese, che abbiano necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino.

Dati in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Visura anagrafica: consultazione in via telematica delle informazioni anagrafiche presenti nel sistema informativo del Comune ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

ART. 2 – Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune di Omegna si impegna a garantire all'Ente Fruitore l'accesso informatico alla banca dati anagrafica della popolazione residente in modalità consultazione, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e per le finalità connesse a:

- acquisizione d'ufficio dei dati anagrafici e di stato civile delle parti interessate ai relativi procedimenti di competenza;
- verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito di procedimenti di competenza.

A tal fine l'Ente fruitore si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) rispettare il principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente;
- c) rispettare il G.D.P.R. 27/04/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e nel D.P.R. n. 196/2003, s.m.i.;
- d) non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione alla banca dati.

Le richieste di dati non consultabili dal sistema informatico comunale dovranno pervenire tramite e-mail o pec.

ART. 3 – Titolarità della banca dati

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione. L'Ente Fruitore non può cedere a nessun titolo a terzi i dati che venga a trattare in conseguenza dell'applicazione della presente Convenzione.

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi

di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

ART. 4 – Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, il Comune nomina l'Ente Fruitore quale Responsabile del Trattamento come risultante dal documento Allegato A. Questi avrà il compito di identificare, autorizzare ed istruire gli operatori ai sensi dell'art. 29 del medesimo Regolamento.

L'Ente Fruitore si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli operatori (Allegato B) che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

ART. 5 - Modalità di accesso

Ciascun operatore, preventivamente autorizzato, potrà accedere alla banca dati mediante la propria e-mail, previo accredito da parte di questo Comune sulla piattaforma adibita alla consultazione.

La richiesta ai relativi Enti competenti ed il rilascio delle credenziali è a carico e su richiesta del singolo operatore autorizzato.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

In caso di cessazione delle autorizzazioni all'operatore o del venir meno delle condizioni che hanno portato alla concessione dell'accesso, l'Ente Fruitore si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite PEC al Comune di Omegna a comune.omegna@legalmail.it.

ART. 6 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

L'Ente Fruitore si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

ART. 7 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli operatori incaricati di cui agli articoli precedenti sotto l'autorità, il controllo e la responsabilità del Responsabile del trattamento. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la tutela dell'utente designato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art.13 del Regolamento e al fine di tutelare la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell'Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati.

ART. 8 – Costi

La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente dal Comune.

ART. 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

Il Comune potrà verificare in qualsiasi momento, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso all'Ente Fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella convenzione

ART. 10 – Modifiche e recesso

Il Comune si riserva di modificare la presente Convenzione qualora subentrino disposizioni normative o regolamentari, amministrative o direttive ministeriali in materia, che risultino incompatibili con quanto previsto nella convenzione medesima.

L'Ente Fruitore si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del comma precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente convenzione.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata all'Ente Fruitore tramite pec, qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste e si verificano eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione della comunicazione dati o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione da inviare al Comune con pec.

ART. 11 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente fruitore in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Verbania.

ART. 12 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 13 – Registrazione

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

p. Il Comune di Omegna

Dr. Agostino Carmeni

p. A.S.L. V.C.O. – Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola

Dr.ssa Giuseppina Primatesta